



ATTO DI INDIRIZZO

per la predisposizione dei bandi finalizzati all'attivazione della Misura

CANTIERI DI LAVORO

Esercizio 2023-2024

ALLEGATO A Deliberazione della Giunta Regionale n _____ del _____

INDICE

Indice generale

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI	
1.1 Quadro strategico.....	2
1.2 Finalità generali.....	2
1.3 Finalità dell'Atto di Indirizzo.....	3
1.4 Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC.....	4
1.5 Contributo alle strategie territoriali.....	5
2. DEFINIZIONI.....	5
3. OGGETTO DELLA POLITICA.....	5
3.1 Classificazione da Programma.....	5
3.2 Declinazione della misura.....	5
4. DESTINATARI / PARTECIPANTI.....	6
4.1 Categorie di partecipanti.....	6
5. PROPONENTI / BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE.....	8
5.1 Categorie di soggetti che possono usufruire delle risorse dell'Atto.....	8
6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO.....	8
6.1 Risorse stanziare.....	8
6.2 Flussi finanziari.....	9
7. DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE.....	9
8. I CRITERI E LE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	9
9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
10. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI.....	10
11. AIUTI DI STATO.....	11
12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	11
13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
14. CONTROLLI.....	12
15. DISPOSIZIONI FINALI.....	12
16. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	13
Riferimenti dell'Unione Europea.....	13
Riferimenti nazionali.....	13
Riferimenti regionali.....	14

1 QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

1.1 Quadro strategico

La misura “Cantieri di lavoro” si inserisce in un quadro programmatico unitario di politiche attive del lavoro finanziate con risorse del bilancio regionale, del PR FSE+ 2021-2027 e in sinergia con gli altri strumenti regionali e nazionali disponibili per le politiche di coesione sociale.

In considerazione di ciò e per ragioni di uniformità di gestione con altri interventi di politica attiva del lavoro, il presente Atto di Indirizzo, sebbene finanziato esclusivamente con risorse regionali, trova collocazione nell’architettura programmatica, finanziaria e gestionale del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2022)5299 del 18 luglio 2022.

La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra, a sua volta, negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027 approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021, il quale discende dalle direttrici generali di programmi globali o europei quali l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l’area alpina EUSALP. Aderendo a queste direttrici e recependone le finalità, i vincoli e lo spirito, il DSU si focalizza sull’obiettivo di un nuovo “Piemonte +” – più intelligente e competitivo, più verde e sostenibile, più connesso, più inclusivo e sociale, più vicino ai cittadini – in linea con i cinque obiettivi strategici (o Obiettivi di Policy, OP) della politica di coesione europea 2021-2027, di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 (“Regolamento Disposizioni Comuni”).

È uno, in particolare, l’obiettivo strategico sostenuto dal FSE+, cui risponde di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte: l’OP4, “*un’Europa più sociale e inclusiva*”. Attraverso il PR FSE+ la Regione raccoglie quindi le sfide poste dall’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione.

La misura “Cantieri di Lavoro” oggetto del presente Atto di indirizzo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 2030, in particolare alla realizzazione dell’obiettivo 10 “*Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni*”.

Nel contesto sopra delineato, gli interventi oggetto del presente provvedimento sono finalizzati a migliorare l’occupabilità di persone in situazione di particolare svantaggio per favorirne l’inserimento o il re-inserimento lavorativo.

1.2 Finalità generali

Nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027, è stato selezionato – tra gli altri – l’Obiettivo specifico III.h), che, ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) 2021/1057, prevede di: “*Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati*”.

Tra le tipologie di azioni previste dal PR FSE+ della Regione Piemonte nell’ambito dell’OS III.h) rientrano le azioni volte a promuovere iniziative di integrazione sostenibile nel mercato del lavoro

dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e delle persone in condizione di particolare marginalità.

La misura oggetto del presente Atto di indirizzo tende a favorire l'aumento dell'occupabilità e l'inclusione socio-lavorativa delle persone inoccupate/disoccupate, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (L.R. 34/2008, art. 29, lettere a) e b); e, in via sperimentale, delle persone con disabilità inoccupate/disoccupate iscritte presso i servizi di collocamento mirato dei Centri per l'Impiego della Regione Piemonte (artt. 1 e 2 L. 12 marzo 1999 n. 68), in possesso della "Relazione conclusiva" ai sensi del DPCM del 13 gennaio 2000 art. 6 e della L. 12 marzo 1999 n. 68.

Il presente Atto di Indirizzo si colloca nell'ambito del suddetto OS. H) e, più in generale, della Priorità relativa all'Inclusione sociale (Priorità III), individuata dal PR FSE+ 2021-2027 – e contribuisce al raggiungimento del risultato atteso riportato nella tabella sottostante nella quale è anche richiamato il relativo indicatore di risultato:

Priorità e Obiettivo specifico	Risultato atteso	Indicatore di risultato
<i>III. Inclusione sociale h) Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati</i>	<i>Favorire l'equità nelle condizioni di accesso ai servizi di interesse generale di competenza degli enti territoriali</i>	<i>EECR03</i>

1.3 Finalità dell'Atto di Indirizzo

I Cantieri di lavoro sono un'attività ausiliaria del servizio pubblico tradizionalmente attivata a favore di soggetti inoccupati e disoccupati in condizione di particolare disagio sociale e di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Seppure le persone con disabilità disoccupate siano già incluse alla lettera a) dell'art. 29 LR 34/2008, con il presente Atto si intende introdurre, in via sperimentale per questo specifico target, una Azione *ad hoc* finanziata con risorse provenienti dal Fondo Regionale Disabili di cui all'art 35 della medesima legge.

Il Cantiere di lavoro, così come definito dall'art. 32 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34, si configura come strumento di *work fare* per cui l'indennità di partecipazione giornaliera erogata ai partecipanti è direttamente collegata alla presenza e allo svolgimento di una mansione operativa presso gli Enti beneficiari.

Lo scopo della Misura è duplice:

- favorire l'attivazione dei destinatari offrendo loro l'opportunità di impegnarsi in attività lavorative che, benché di carattere temporaneo, possono rappresentare una preziosa occasione di acquisizione/miglioramento di competenze professionali e un'opportunità di conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- attuare un processo di "restituzione" da parte del cantierista a favore della comunità locale per il sostegno ricevuto attraverso l'indennità percepita a seguito della sua partecipazione al cantiere di lavoro.

Per quanto riguarda le persone inoccupate/disoccupate e le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l'impianto programmatico e gestionale della Misura, ormai da tempo consolidato, rimane invariato mentre sono apportate significative novità, soprattutto, in termini di azioni destinate alle persone con disabilità.

La sperimentazione a favore delle persone con disabilità risponde, come già detto, all'esigenza di fronteggiare le difficoltà del loro inserimento/re-inserimento lavorativo attraverso lo strumento "Cantiere di lavoro" il cui utilizzo si è rivelato essere stato particolarmente efficace nei confronti delle persone maggiormente distanti dal mercato del lavoro. Tuttavia, i percorsi per le persone con disabilità richiedono una maggiore personalizzazione e l'attivazione di servizi aggiuntivi per assicurare, auspicabilmente, continuità ai progetti individuali anche al termine delle attività di cantiere. A tal fine nel dispositivo di attuazione saranno ammesse al finanziamento, oltre all'indennità giornaliera e alle spese per le coperture assicurative e previdenziali, anche le spese relative, ad esempio, alle attività formative erogate ai partecipanti, al tutoraggio, al supporto specialistico fornito da personale dei Servizi Socio Assistenziali, all'accomodamento delle postazioni di lavoro.

In virtù del ricorso al FRD per il finanziamento della sperimentazione in favore delle persone con disabilità, il presente Atto di Indirizzo, pur trovando collocazione nell'impianto programmatico e gestionale dei Cantieri di Lavoro ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34, è strettamente collegato - in un'ottica di coerenza e sinergia delle politiche del lavoro - all'Atto d'indirizzo per la gestione pluriennale, anni 2021-2024, del Fondo regionale per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità approvato con D.G.R. 5-3144 del 30 aprile 2021 e ss.mm.ii.

1.4 Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC

La Misura oggetto del presente Atto di Indirizzo contribuisce al conseguimento dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'acquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (*Do No Significant Harm, DNSH*).

Indicazioni in merito alle condizioni per garantire la tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione, verranno esplicitate nel contesto della trattazione dei criteri di selezione delle operazioni nell'ambito della procedura di attivazione delle risorse (dispositivo attuativo).

Come già indicato nel PR FSE+, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, occorre segnalare che le tipologie di azioni contemplate dal Programma sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

1.5 Contributo alle strategie territoriali

Come già indicato nel PR FSE+, in coerenza con la natura orizzontale che, da sempre, caratterizza la missione del Fondo, gli interventi di cui al presente Obiettivo specifico interesseranno l'intero territorio piemontese senza distinzioni.

2. DEFINIZIONI

Operazione: ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito del/dei dispositivo/i attuativo/i del presente Atto riconducibili alla medesima fonte, priorità, obiettivo specifico e beneficiario.

Si rimanda al dispositivo attuativo per la definizione specifica di operazione in base alla natura della misura cui si fa riferimento.

3. OGGETTO DELLA POLITICA

3.1 Classificazione da Programma

Attraverso il presente Atto viene finanziata una misura riconducibile alla seguente classificazione del PR FSE+ 2021-2027:

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA	CAMPO DI INTERVENTO
III Inclusione sociale	<i>h) Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati.</i>	<i>7 Progetti a beneficio della collettività</i>	<i>99 Cantieri di Lavoro per disabili</i>	<i>152 – Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva della società</i>

3.2 Declinazione della misura

Come sopra anticipato al precedente punto 1.3, il Cantiere di lavoro consiste in un'attività ausiliaria del servizio pubblico finalizzata all'impiego di soggetti in cerca di occupazione, in attività promosse da Enti pubblici, in accordo con quanto previsto dalla Legge 29 aprile 1949 n. 264 all'art. 59. La Misura oggetto del presente Atto, si declina in tre Azioni distinte:

- **Azione 1** - Cantieri di lavoro per soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione in condizione di particolare disagio sociale
- **Azione 2** - Cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
- **Azione 3** - Cantieri di lavoro per persone con disabilità

I Cantieri di lavoro non danno luogo a rapporti di lavoro tra i/le partecipanti utilizzati/e e gli Enti beneficiari e, pertanto, per tutta la durata del Cantiere i/le partecipanti utilizzati/e conservano lo stato di disoccupazione.

Gli interventi consistono in iniziative che prevedono l'inserimento temporaneo dei partecipanti presso i Beneficiari per svolgere lavori di interesse pubblico nei seguenti ambiti:

1. interventi nel campo dell'ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività forestali, vivaistiche ed agricole ivi compresa l'agricoltura sociale, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assi idrogeologici; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria ecc.);
2. interventi nell'ambito dei beni culturali e artistici (es: attività di salvaguardia, promozione nonché riordino o recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale, ecc...);
3. interventi nel campo del turismo (es: attività presso uffici o sportelli di promozione e di informazione turistica di comuni o di altri enti locali, attività di allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti del territorio organizzate da comuni o di altri enti locali, ecc...);
4. 4. servizi di notevole rilevanza sociale, compresi i servizi alla persona (es: disbrigo piccole pratiche per anziani).

(NB. L'elenco delle attività è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo).

4. DESTINATARI / PARTECIPANTI

4.1 Categorie di partecipanti

Nel prospetto che segue sono indicate le azioni in cui si articola la Misura, i destinatari ed è specificato l'indicatore comune di *output* al quale la Misura contribuisce in maniera prevalente.

Misura	Azioni	Destinatari - requisiti	Indicatore di output
Cantieri di lavoro	Azione 1 - Cantieri di lavoro per soggetti inoccupati e disoccupati ¹ residenti nella Regione Piemonte in cerca di occupazione in condizione di	Disoccupati/e con età superiore o uguale a 45 anni (con priorità per le persone a bassa scolarità).	EEC=02+4- Numero di partecipanti non occupati in ingresso (persone prese in carico nell'ambito della misura)
		Disoccupati/e, in carico ai servizi socio assistenziali, con	

¹disoccupati ai sensi dell'art. 19 c.1, del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 e delle eventuali modifiche intercorse (che abbiano rilasciato una DID convalidata e siano immediatamente disponibili) compresi i lavoratori con redditi molto bassi ("working poor"), ai sensi dell'art. 4, co. 15-quater, del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4;

	particolare disagio sociale di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a).	basso livello di istruzione e in condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità;	
	Azione 2 - Cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. b).	Persone detenute nelle carceri territorialmente competenti o in esecuzione penale esterna;	
	Azione 3 - Cantieri di lavoro per soggetti disoccupati ¹ con disabilità residenti nella Regione Piemonte.	Persone con disabilità che siano: <ul style="list-style-type: none"> iscritte presso i servizi di collocamento mirato dei Centri per l'Impiego della Regione Piemonte ed in possesso della "Relazione conclusiva" ai sensi del DPCM del 13 gennaio 2000 art. 6 e della L. 12 marzo 1999 n. 68; 	

Oltre ai requisiti indicati in tabella, gli enti beneficiari del contributo potranno introdurre, negli avvisi di selezione dei destinatari, priorità specifiche per l'accesso alla misura quali, ad esempio:

- residenza nell'area territoriale dell'ente beneficiario ove si svolge l'attività lavorativa del progetto;
- specificità delle mansioni operative da svolgere nel progetto;
- caratteristiche socio-demografiche (età, il titolo di studio, l'ISEE,).

Altre specificazioni di dettaglio verranno fornite successivamente nell'ambito dei dispositivi attuativi.

In relazione al compenso per la partecipazione alla Misura, si specifica che i destinatari **non possono sommare** l'indennità di cantiere con sussidi al reddito regionali percepiti nell'ambito di altre politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali (ad eccezione dei titolari di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti).

La stesura del presente atto, così come dei singoli dispositivi attuativi che da esso discendono, è coerente con le condizioni sottoscritte e condivise dalle OO.SS. della Regione Piemonte il 29 febbraio 2016, che definiscono le linee guida per la strutturazione degli interventi e il ruolo dei cantieristi all'interno del singolo progetto.

5. PROPONENTI / BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

5.1 Categorie di soggetti che possono usufruire delle risorse dell'Atto

Ai sensi dell'art 32, comma 1, della L.R. n.34 del 22 dicembre 2008, sono beneficiari degli interventi i comuni, le unioni di comuni o di altre forme associative, gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell' Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) e s.m.i.

I beneficiari possono presentare le candidature in forma singola o associata - in conformità a quanto definito nei dispositivi attuativi emanati a valere sul presente Atto di indirizzo - e agiscono in regime concessorio (ex art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) con la Regione stessa configurandosi come "soggetti attuatori".

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO

6.1 Risorse stanziare

Sono attribuite al presente Atto risorse pubbliche per complessivi **€ 4.200.000,00** derivanti:

- per **€ 1.200.000** dal Fondo regionale per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità ex art. 14 L. 12 marzo 1999 n. 68 – Piano 2021-2024 - approvato con D.G.R. 5-3144 del 30 aprile 2021, disponibili sul capitolo di spesa 168440 - esercizio finanziario 2023;
- per **€ 3.000.000** dalla dotazione del cap. 147240 – esercizio finanziario 2023/2024.

PR FSE+	Fondo Regionale Disabili	Bilancio regionale
/	€ 1.200.000,00	€ 3.000.000,00

Le risorse sono ripartite tra le tre Azioni come segue:

- **AZIONE 1.** euro 2.600.000,00
- **AZIONE 2.** euro 400.000,00
- **AZIONE 3.** euro 1.200.000,00

La suddivisione delle risorse nell'ambito di ciascuna Azione è effettuata per ambito territoriale della Regione (Quadranti) così come definiti dalla legge regionale n. 23/2015, sulla base dei seguenti criteri:

- *Azione 1:* riparto tra gli ambiti territoriali, in percentuale al tasso di disoccupazione definita dalle stime Istat sulle forze lavoro alla data del 31.12.2022;
- *Azione 2:* riparto tra gli ambiti territoriali, in percentuale al numero delle persone detenute negli istituti penitenziari del Piemonte e delle persone in esecuzione penale esterna, alla data del 31.12.2022;
- *Azione 3:* riparto tra gli ambiti territoriali, in percentuale al numero delle persone disabili disoccupate iscritte presso i CPI piemontesi alla data del 31.12.2022.

I dettagli sulla consistenza numerica dei target sopra indicati, saranno forniti nei singoli dispositivi di attuazione.

La Regione Piemonte, mediante specifici atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione, potrà:

- ri-modulare/integrare, nell'ambito delle Azioni 1 e 2, le risorse sopra indicate qualora dovessero rendersi disponibili risorse derivanti da risparmi, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti;
- integrare le risorse dell'Azione 3 con ulteriori risorse provenienti dal Fondo Regionale Disabili.

6.2 Flussi finanziari

Specificazioni di dettaglio in merito ai flussi finanziari tra Regione Piemonte e i soggetti beneficiari saranno definite nei singoli dispositivi di attuazione.

7. DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE

L'attuazione degli interventi programmati nell'ambito del presente Atto è di responsabilità diretta della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PR FSE+ 2021-2027, ovvero, ferme restando le responsabilità in capo all'AdG come da art. 72 RDC, compete alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, alla quale viene demandata l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

I relativi procedimenti saranno definiti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro con tempistiche atte a garantire efficacia ed efficienza nell'avvio e nella gestione delle attività.

In linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità verrà data adeguata diffusione degli atti di cui trattasi mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte e sul BUR.

8. I CRITERI E LE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 16 novembre 2022, "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Le specificazioni previste in tale documento, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15-5973 del 18/11/2022, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

L'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il campo di intervento individuato, siano conformi al Programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico per come rilevato dai pertinenti indicatori.

L'Autorità di Gestione stabilirà nell'ambito del dispositivo attuativo le condizioni per garantire la tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione.

Il procedimento per la selezione degli Operatori è la chiamata di progetti per la concessione di contributi ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., secondo procedure e criteri conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n. 15-5973 del 18/11/2022.

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti fasi:

- verifica di ammissibilità
- valutazione di merito

La verifica di ammissibilità ha lo scopo di verificare la conformità delle domande ai requisiti essenziali per la partecipazione, esplicitati nel successivo avviso pubblico/bando.

La valutazione di merito ha lo scopo di generare una graduatoria per punteggio che consente di attribuire, ove previsto dall'avviso pubblico/bando, le risorse disponibili ai progetti di maggiore qualità/priorità.

A questo proposito, nell'ambito del presente Atto di indirizzo, le proposte progettuali saranno analizzate con riferimento alle seguenti classi di valutazione:

A – Soggetto proponente

B – Caratteristiche della proposta progettuale

C – Priorità

D – Sostenibilità

Non si applica la classe E – Offerta economica.

La definizione e la valorizzazione dei criteri riguardanti le classi, le modalità di presentazione, ricezione e istruttoria delle domande e la definizione dei principali diritti e obblighi dei soggetti proponenti saranno indicati nei successivi dispositivi attuativi.

Saranno valutate positivamente le seguenti caratteristiche della proposta progettuale:

- presenza di attività formative finalizzate all'incremento della professionalità dei partecipanti;
- collaborazione con i Servizi Socio Assistenziali finalizzata all'inserimento nei cantieri di persone in carico ai Servizi stessi;
- presenza di servizi a integrazione del sostegno economico ai partecipanti.

Ulteriori specificazioni, anche in merito agli esiti e le tempistiche della valutazione, saranno definite nell'ambito dei singoli dispositivi attuativi e nel manuale di valutazione.

9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le modalità di realizzazione degli interventi saranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

10. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

L'esposizione dei costi a copertura dell'indennità giornaliera avverrà a **costi reali**. Il riconoscimento dei costi nell'ambito della misura avviene sulla base delle disposizioni contenute all'art. 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e delle normative vigenti.

Ulteriori specificazioni di dettaglio saranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi e/o di documenti dedicati anche con riferimento ai diversi aspetti di natura gestionale.

11. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai beneficiari, come previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo Fse+ nazionale e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027.

L'Autorità di gestione sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede sanzioni se il beneficiario non rispetta i propri obblighi.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I beneficiari conservano la documentazione di spesa e, in generale, la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consentono l'accesso in caso di ispezione e ne forniscono

estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Con D.D. n. 675 del 29/11/2022 si è proceduto all' approvazione del Si.ge.co. FSE+ 21/27, che, per quanto non diversamente previsto con il citato provvedimento, conferma l'applicazione delle disposizioni attuative del Sistema di Gestione e Controllo relative alla precedente Programmazione 2014-2020.

14. CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto della Determinazione n. 675 del 29/11/2022 di approvazione del Si.Ge.Co. FSE+ 21/27.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario e il soggetto attuatore hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Ulteriori elementi specifici relativi alle modalità di realizzazione dei controlli saranno indicati nel dispositivo attuativo.

15. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione "Istruzione Formazione e Lavoro", in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

La medesima Direzione garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1057/2021.

Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora il mancato conferimento dei dati possa essere attribuito alla responsabilità del titolare dell'operazione l'inadempienza potrà essere oggetto di valutazione per i successivi affidamenti.

La Direzione, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al presente atto.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La Giunta regionale del Piemonte è titolare del trattamento dei dati personali; i delegati del Titolare del trattamento sono individuati ai sensi della D.G.R. 18 maggio

2018, n. 1-6847. La Giunta regionale demanda alla Direzione l'applicazione delle disposizioni in materia, che verranno declinate nel dispositivo attuativo.

16. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 5299 del 18/07/2022, che approva il programma "PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02);
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP), adottata il 13/12/2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/61/106;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Riferimenti nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e ss.mm.ii.), così come rivisto dal D. Lgs.10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
- Legge 10 dicembre 2014 n. 183 (e ss.mm.ii.) "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";

- D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (e ss.mm.ii.) “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (e ss.mm.ii.) “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (e ss.mm.ii.) “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successivi atti di specificazione in merito;
- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (e ss.mm.ii.) “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- D.l. 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”
- D.M. 11 gennaio 2018 n. 4 inerente le linee di indirizzo triennali (2018-2020) delle politiche attive del lavoro, gli obiettivi annuali, i livelli essenziali delle prestazioni, il ruolo dei Centri per l'impiego.
- D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (e ss.mm.ii.) “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021;
- Legge 29 aprile 1949 n. 49 “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”, in specifico l'art. 59 “Cantieri – scuola” che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità;
- Legge 6 agosto 1975 n. 418 “Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana”;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii;
- Legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “Modifiche e integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- DPCM del 13 gennaio 2000;
- D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) e s.m.i.

Riferimenti regionali

- D.G.R. n. n. 15-5973 del 18/11/2022- “Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte - Presa d'atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel PR FSE+ della Regione Piemonte per il periodo 2021-2027”;

- L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 (e ss.mm.ii.) “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, da ultimo modificata dalla L.R. n. 7 del 29/6/2018;
- L.R. n. 14/2014 - “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 (e ss.mm.ii.) “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- L.R. n. 15 del 9 luglio 2020 recante “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale- Collegato”;
- D.G.R. 18 maggio 2018 n. 1-6847 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”;
- D.G.R. 28 settembre 2018 n. 1-7574 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative”;
- D.D. 8 marzo 2019 n.219 “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”;
- D.G.R. n. 41-1814 del 31 luglio 2020, che ha stabilito di organizzare il modello di governance per la programmazione dei fondi europei a gestione concorrente, per il periodo 2021-2027, attraverso l'attivazione di strumenti e forme organizzative idonee all'attività programmatoria, prevedendo, in particolare, l'istituzione di un Gruppo di lavoro composto, tra le altre, dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro designata quale Autorità di gestione del FSE +, con il compito di avviare e gestire in relazione a detto Fondo la consultazione del partenariato istituzionale, economico e sociale piemontese e di predisporre il Documento Strategico Unitario (DSU);
- D.G.R. n. 1-2118 del 19/10/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la “Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro anni 2020 – 2023” e dato continuità allo strumento del “Buono servizi lavoro”;
- D.D. n. 219 del 07 maggio 2021 “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. Approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014- 2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 05/05/2021”;
- DGR n. 1-3488 del 9/07/2021 approvazione “ Documento Strategico Unitario (DSU) della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021-2027”;
- D.C.R. n. 162-14636 del 7 settembre 2021, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021-2027 che contiene le linee di indirizzo che definiscono le direttrici prioritarie di intervento per lo sviluppo del Piemonte nel prossimo decennio e costituiscono il perimetro strategico entro cui utilizzare al meglio le risorse della programmazione europea 2021-2027;

- D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 che individua nella Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo;
- D.G.R. n.2-4852 dell'8 aprile 2022 recante “Regolamento (UE) n. 1060/2021. Proposta di Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte 2021-2027. Approvazione”;
- DGR n. 4-5458 del 3/08/2022 Presa d'atto della Decisione di Esecuzione 2022 (5299) del 18/07/2022 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il programma "PR Piemonte FSE + 2021-2027";
- D.D. n. 532 del 30/09/2022 “Identificazione e nomina dei responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina – Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 8/03/2019.”;
- D.G.R. n. 15-5973 del 18/11/2022 “Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte - Presa d'atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel PR FSE+ della Regione Piemonte per il periodo 2021-2027”;
- D.D. n 675 del 29/11/2022 “Reg. (UE) n. 2021/1060 - Approvazione della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, dello schema di atto di adesione, del piano dei conti e delle Linee guida sulla gestione delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo includenti il modello per le segnalazioni e il diagramma sul flusso di processo - Programma Regionale FSE Plus 2021- 2027 della Regione Piemonte”.